



**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**REPUBBLICA ITALIANA**  
**TRIBUNALE DI POTENZA**

Il Tribunale di Potenza in persona del giudice monocratico dott.ssa Lucia Gesummaria ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. 2369/2021 R.G. vertente

**TRA**

**EDIL LUCANA 2000 SRL in persona del legale rappresentante,**  
rappresentata e difesa dagli avv.ti Filomena Simone e Katia Silvano in virtù di  
mandato allegato all'atto di citazione

**OPPONENTE**

**E**

**ITALIMPRESE SRL (già Consorzio Stabile Italimpresce scarl) in**  
**liquidazione in persona del liquidatore e rappresentante legale,**  
rappresentata e difesa dall'avv. Luisa Mancuso in virtù di mandato in calce  
alla comparsa di costituzione e risposta

**OPPOSTA**

Conclusioni: come in atti.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

La società attrice proponeva opposizione contro il decreto ingiuntivo n. 495/2021 emesso dal Tribunale di Potenza con il quale le era stato ingiunto il pagamento della somma complessiva di euro 18.990,670, oltre interessi e spese, in favore della parte opposta a titolo di pagamento degli oneri consortili e spese anticipate dal consorzio per il funzionamento e l'amministrazione della società.





L'opponente, oltre a contestare nel merito la pretesa creditoria e a proporre domanda riconvenzionale, eccepiva preliminarmente l'incompetenza del Tribunale in favore di un collegio arbitrale in virtù di una clausola compromissoria inserita nell'art. 40 dello Statuto sociale ove espressamente è stato stabilito *“le eventuali controversie che sorgessero fra i soci o fra i soci e la società, anche se promosse da amministratori e sindaci (se nominati) ovvero nei loro confronti e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, saranno decise da un collegio arbitrale composto da tre membri, nominato entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede la società, il quale nominerà anche il Presidente del Collegio Arbitrale”*.

Alla luce della citata disposizione statutaria, sono devolute alla cognizione arbitrale le eventuali controversie aventi ad oggetto diritti disponibili inerenti il rapporto societario instaurato.

Parte opposta ha aderito all'eccezione.

La causa è stata rimessa in decisione ai sensi dell'articolo 187 terzo comma c.p.c. sul presupposto che la questione pregiudiziale sollevata dal Condominio opponente attinente alla devoluzione ad arbitri della controversia fosse idonea a definire il giudizio.

In proposito occorre rilevare che la decisione deve essere adottata con sentenza, posto che il presente giudizio ha ad oggetto un'opposizione a decreto ingiuntivo ed appare condivisibile l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale *in sede di opposizione a decreto ingiuntivo il provvedimento recante la dichiarazione di incompetenza del Giudice che ha emanato il decreto non è decisione soltanto sulla competenza, ma presenta un duplice contenuto, di accoglimento in rito dell'opposizione e di caducazione per nullità del decreto, con la conseguenza che ad esso non si applica la previsione della forma conclusiva dell'ordinanza di cui all'articolo 279 primo*



*comma c.p.c., come modificato dall'articolo 46 della legge n. 69 del 2009*  
(Cass n. 14594/ 2012).

L'opposizione al decreto ingiuntivo è stata proposta nel rispetto del termine di cui all'articolo 641 c.p.c.

Risulta dalla documentazione prodotta in giudizio che all'articolo 40 dello Statuto sociale del Consorzio è effettivamente inserita una clausola compromissoria che prevede la devoluzione ad arbitri di ogni controversia dovesse insorgere, tra le altre, fra i soci e la società, come nel caso di specie.

La suddetta pattuizione integra una clausola compromissoria per arbitrato rituale dato il tenore letterale della clausola che non contiene alcun riferimento alla delega agli arbitri di una potestà sostitutiva della volontà delle parti ( come invece avviene per l'arbitrato irrituale).

Premesso che la presente controversia, avente ad oggetto la richiesta di pagamento degli oneri consortili, rientra senza dubbio nell'ambito di operatività della clausola compromissoria contrattualmente prevista, occorre individuare le conseguenze sul piano processuale della pattuizione della suddetta clausola contrattuale.

In proposito la consolidata giurisprudenza di legittimità ritiene, sulla base della decisione della Corte costituzionale n. 223 del 2013, che ha riconosciuto la natura giurisdizionale e non negoziale dell'arbitrato rituale, che la questione attinente alla devoluzione ad arbitri della controversia non attenga al merito, ma alla competenza del Giudice adito (Cass. Sezioni Unite n. 24153/ 2013).

Nel caso in cui, poi, una delle parti abbia agito in giudizio nei confronti dell'altra, nonostante la pattuizione di una clausola compromissoria, con il ricorso per decreto ingiuntivo, la giurisprudenza è concorde nel ritenere che l'esistenza di una clausola compromissoria non preclude la pronuncia del decreto ingiuntivo, non essendo la rinuncia alla tutela giurisdizionale operata dalle parti rilevabile di ufficio dal Giudice investito del procedimento per decreto ingiuntivo, ma impone al Giudice dell'opposizione, in caso di opposizione incentrata sulla allegazione della esistenza di tale clausola, di



dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto (Cass n. 8166/1999; n 1852/1976).

Alla luce delle considerazioni che precedono, e della clausola compromissoria inserita nello statuto sociale, il processo deve arrestarsi ad una pronuncia in rito declinatoria della competenza del Giudice ordinario e, in accoglimento dell'opposizione, il decreto ingiuntivo deve essere dichiarato nullo.

Deve essere assegnato alle parti un termine perentorio per la riassunzione della causa davanti al Collegio arbitrale (v. sentenza Corte Cost. n. 223/2013 che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'articolo 819 *ter* c.p.c. nella parte in cui esclude l'applicabilità, ai rapporti fra arbitrato e procedimento civile, della norma contenuta nell'articolo 50 c.p.c.).

Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, ritiene questo Giudice che, in considerazione del comportamento processuale tenuto dalla creditrice opposta, che ha aderito all'eccezione sollevata dalla società opponente, ricorrano gravi ed eccezionali ragioni per compensare per metà le spese del giudizio, che nella parte residua seguono la soccombenza e, pertanto, devono essere poste a carico del creditore opposto e devono essere liquidate come in dispositivo sulla base delle Tariffe professionali approvate con DM n. 55 del 2014 tenuto conto del valore della causa, esclusa la fase istruttoria.

#### **P.Q.M.**


Il Tribunale di Potenza in persona del giudice monocratico, Lucia Gesummaria definitivamente pronunciando sulla domanda ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara la nullità del decreto ingiuntivo n. n.495/2021 emesso dal Tribunale di Potenza;

Assegna alle parti il termine perentorio di tre mesi per la riassunzione della causa davanti al Collegio arbitrale;

Condanna parte opposta al pagamento in favore della società opponente di metà delle spese del giudizio, quota che liquida in euro 72,50 per esborsi ed euro 1.632,50 per compenso professionale, oltre spese generali e accessori





come per legge da attribuire all'avvocato dichiaratosi antistatario;

Compensa fra le parti le residue spese processuali.

Così deciso in Potenza il 13 novembre 2022

Il Giudice

Dott.ssa Lucia Gesummaria

Arbitrato in Italia

